

(N. 2305)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ORIANA** e **VETTORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1987

Integrazione alla legge 8 agosto 1980, n. 434, intesa ad estendere le disposizioni in essa contenute ai militari e graduati di truppa

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 434 dell'8 agosto 1980 ha concesso a titolo onorifico promozioni o riconoscimenti di grado a coloro che onorevolmente avevano partecipato alla guerra di liberazione.

Il provvedimento ha raccolto vasta approvazione per le sue finalità intese a dare un giusto riconoscimento di merito a coloro che volontariamente e fattivamente avevano fatto parte delle unità partigiane o delle formazioni regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione. Esso però prende in considerazione soltanto coloro che avevano esercitato attività di comando a livello di ufficiali e sottufficiali.

Nel corso della formulazione della legge risultò evidente la impossibilità di addivene all'estensione di analoghi riconoscimenti a coloro che nel suddetto ciclo di operazioni belliche rivestivano il grado di militari semplici o graduati di truppa od avevano personalità militare comparabile a tali gradi.

Sarebbe stato giusto dare un segno di apprezzamento da parte del Paese per la be-

nemerita attività da loro svolta e per i rischi da essi corsi. Ma, anche se con rincrescimento, fu fatta una valutazione di ordine pratico che portava ad evidenziare l'impossibilità di reperire per la maggior parte di coloro, che si erano venuti a trovare in quella posizione, la documentazione necessaria per certificare la esistenza delle condizioni da richiedere e, soprattutto, un giudizio attendibile sul loro effettivo comportamento.

Sembra però che la suddetta impossibilità non sussista per coloro che avevano in quel periodo il grado di militari o graduati di truppa sia in unità partigiane sia nei reparti delle Forze armate, ma che successivamente, prestando servizio nelle Forze armate, siano diventati ufficiali o sottufficiali.

Infatti il comportamento di queste persone fu con grande cura esaminato da apposite commissioni, e fu loro permesso di entrare o continuare nel servizio, solo se la loro attività nel periodo della guerra di

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

liberazione era risultata lodevole. Ma soprattutto va notato, ai fini della estensione che si richiede con la presente proposta, che gli elementi raccolti dalle suddette commissioni e le loro deduzioni furono riportate con la dovuta precisione in documenti matricolari, agevolmente consultabili, che certo

non sono andati perduti, ma che anzi hanno con continuità accompagnato il procedere nella normale carriera degli interessati.

L'articolo unico del presente disegno di legge ha, in definitiva, lo scopo di colmare, per quanto praticamente possibile, il vuoto lasciato dalla citata legge n. 434 del 1980.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 8 agosto 1980, n. 434, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente articolo 4-bis:

« Art. 4-bis. - 1. La promozione a titolo onorifico al grado superiore di cui all'articolo 1 è concessa, anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza e nella forma specificata in tale articolo, a coloro che col grado di militare o graduato di truppa hanno partecipato per un periodo non inferiore a tre mesi alla guerra di liberazione in unità partigiane od in reparti delle Forze armate e che abbiano successivamente conseguito, essendo in servizio nelle Forze armate, la promozione ad ufficiale o sottufficiale ».